

Consiglio Regionale della Campania  
Gruppo Consiliare Misto  
Forza Politica - Partito dei Comunisti Italiani

## PROPOSTA DI LEGGE

### “AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE”


#### ART. 1

1. Al fine di garantire la salute dei cittadini attraverso elevati livelli di sicurezza e di salubrità degli alimenti e dei prodotti agroalimentari in ogni fase, dalla produzione fino al consumo, è istituita l' “AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE”

#### ART. 2

#### FINALITA' E COMPITI

1. L'**Agenzia** è responsabile del coordinamento delle attività degli Enti, uffici e organi regionali istituzionalmente preposti in materia di alimentazione;
2. L'**Agenzia** coordina gli interventi di analisi e di valutazione del rischio riguardo a:
  - a) alimentazione e nutrizione;
  - b) alimentazione, salute e benessere degli animali destinati all'alimentazione umana;
  - c) rischio ambientale chimico, biologico e fisico relativamente alla valutazione degli effetti diretti ed indiretti sulla catena alimentare animale e umana;
  - d) si avvale, per la valutazione del rischio alimentare, degli organismi che hanno competenza e responsabilità nel settore, in particolare dell'Istituto Superiore di Sanità;
  - e) valutare il rischio nutrizionale in relazione alle patologie pertinenti, offrendo consulenza scientifica e definendo linee guida nutrizionali coerenti con le normative comunitarie;
  - f) promuovere la produzione di alimenti a contenuto nutrizionale favorevole alla salute ed in contrasto con i rischi nutrizionali esistenti;
  - g) sviluppare programmi di monitoraggio e di sorveglianza della sicurezza alimentare;
  - h) partecipare al sistema nazionale di allarme che consenta l'identificazione e la notifica rapida di emergenze in materia di sicurezza alimentare;
  - i) Offre consulenza scientifica e coordina le conseguenti attività di valutazione e supporto agli Enti Locali;
  - j) Riceve segnalazioni e richiami dei soggetti interessati ad assumere ogni iniziativa volta ad eliminare il rischio del verificarsi di un pregiudizio per la salute;
  - k) Formula osservazioni e proposte alla Giunta regionale per fronteggiare le emergenze insorgenti nel campo della sicurezza alimentare;
  - l) Controlla le condizioni di svolgimento dei servizi prestati con potere di acquisizione della documentazione necessaria, di ispezione e di accesso agli atti amministrativi;
  - m) Fornisce ai cittadini ed alle parti interessate informazione nei settori di propria competenza per consentire agli stessi di compiere scelte consapevoli in materia di alimentazione;
  - n) Presenta annualmente al Presidente della Giunta regionale una relazione sullo stato dei servizi prestati e delle attività svolte;




Consiglio Regionale della Campania  
Gruppo Consiliare Misto  
Forza Politica - Partito dei Comunisti Italiani

- o) Identifica tutti i fattori di rischio tradizionali ed emergenti, segnala le aree di maggiore esposizione, le condizioni predisponenti, la morbilità e la mortalità;
  - p) Valuta l'impatto economico della patologia, il rapporto costi/benefici tra interventi preventivi e danni risparmiati, nonché il rapporto costo/efficacia, costo/opportunità;
  - q) Raccoglie ed elabora dati provenienti da laboratori pubblici e privati che effettuano analisi su matrici ambientali, vegetali, animali che abbiano una incidenza diretta o indiretta nel campo della sicurezza alimentare;
  - r) Effettua attività di censimento e di monitoraggio della ricerca in ambito alimentare;
  - s) Raccoglie ed elabora dati riferibili a fenomeni di infezione e tossinfezione alimentare per cui sia obbligatoria la denuncia ai sensi delle disposizioni vigenti e di tutti gli stati patologici legati al consumo di alimenti.
- 3) Nell'esercizio delle sue funzioni l'**Agenzia** opera con criteri di trasparenza e di pubblicità, salvo i casi specificatamente finalizzati alla salvaguardia della salute e alla riservatezza dei dati personali.
- 4) L'**Agenzia** garantisce l'accesso agli atti e ai documenti inerenti la propria attività, i servizi e le opere prestate secondo le disposizioni dettate dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dal relativo regolamento interno di attuazione.

ART. 3

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'**Agenzia** è un organo collegiale che prende decisioni a maggioranza.
2. L'**Agenzia** è composta da N membri che formano il **Comitato Scientifico** nominati tra i soggetti ad elevata e riconosciuta professionalità e competenza nel settore oltre ad almeno un Tecnologo Alimentare.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza qualificata.
4. A garanzia dell'indipendenza dell'**Agenzia** è posto esplicito divieto ai suoi componenti di intrattenere rapporti di consulenza e/o collaborazione e di avere interessi diretti o indiretti nell'aziende agro-alimentari coinvolte in qualsiasi forma in procedimenti che coinvolgano l'**Agenzia**. Restano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
5. Il Comitato adotta il proprio regolamento e nomina un Presidente.
6. Quale amministrazione indipendente l'**Agenzia** è caratterizzata da autonomia organizzativa, finanziaria e contabile. Non è soggetta a controlli del potere di direttiva dell'Esecutivo.
7. L'agenzia opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio nel quadro degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo regionale, dal Parlamento nazionale e tenuto conto delle normative dell'unione Europea in materia.




Consiglio Regionale della Campania  
Gruppo Consiliare Misto  
Forza Politica - Partito dei Comunisti Italiani

8. Garantisce i rapporti con l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare di cui al regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.
9. Salvo quanto previsto dall'art. 2 comma 3, l'**Agenzia** garantisce un ampio accesso ai documenti in suo possesso.
10. I membri del Comitato Scientifico ed il Presidente, si impegnano nell'esercizio delle proprie funzioni in modo indipendente nel pubblico interesse. A tal fine essi si impegnano a sottoscrivere una dichiarazione d'interessi con la quale indicano l'assenza di interessi che possono essere considerati in contrasto con la loro indipendenza o gli interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. Tali dichiarazioni sono rese all'inizio del mandato.
11. L'Agenzia è tenuta alla riservatezza delle informazioni riservate da essa ricevute in ordine alle quali è stato richiesto un trattamento riservato, ad eccezione delle informazioni che, ove le circostanze lo richiedano, devono essere rese pubbliche al fine di proteggere la salute pubblica.
12. I membri ed il presidente sono tenuti alla riservatezza delle informazioni, come previsto nel comma precedente, anche dopo la cessazione delle proprie funzioni.
13. Disciplina autonomamente i procedimenti volti all'adozione dei propri provvedimenti di interesse generale e gode di autonomia organizzativa definendo il regolamento attinente l'organizzazione interna, il suo funzionamento e la contabilità.

Art. 4

**CONSULTAZIONE E CONCERTAZIONE**

1. L'Agenzia opera realizzando sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione con gli Enti Locali, con gli attori dell'industria alimentare, con le associazioni di categoria del mondo agricolo e con le associazioni rappresentative di interessi diffusi.
2. L'Agenzia per gli interventi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di altri soggetti pubblici, assicura il coordinamento delle azioni. Propone programmi, tempi, modalità di intervento ed altro connesso adempimento e li sottopone ai Presidenti degli Enti Locali preposti, i quali a loro volta recepiscono le indicazioni e le sottopongono, con priorità assoluta trattandosi di salute pubblica, alla valutazioni degli organi elettivi per deciderne solo gli eventuali finanziamenti.
3. E' istituito presso l'**Agenzia** il comitato permanente dei consumatori, con compiti di consultazione, sollecitazione e studio di argomenti afferenti la tematica della sicurezza alimentare.



Consiglio Regionale della Campania  
Gruppo Consiliare Misto  
Forza Politica - Partito dei Comunisti Italiani

ART. 5

**NOMINE E COORDINAMENTO**

1. I membri che costituiscono il Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Regionale della Campania. La selezione avviene tramite avviso pubblico. Gli interessati fanno richiesta su appositi moduli per la candidatura e vengono scelti secondo le indicazioni dell'art. 3 comma 2, con preferenza per gli specializzati in tecnologia alimentare.
2. Per l'organico tecnico ed amministrativo si opera una selezione attraverso un pubblico concorso indetto dalla Regione Campania.
3. Per le materie che rientrano nel suo ambito di competenze l'Agenzia provvede di concerto con gli organi pubblici di ricerca, Istituto Zooprofilattico per il Mezzogiorno, Università ed altri istituti di carattere regionale in materia di sicurezza alimentare ad una programmazione integrata finalizzata a perseguire un unico obiettivo.
4. Si avvale della consulenza dell'ARPAC nell'ambito delle attività che rientrano nel suo statuto sul tema di sicurezza alimentare.

ART. 6

**NORMA FINANZIARIA**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposito capitolo da collocarsi nella unità previsionale di base che sarà dotata della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

Il Consigliere

Topino Scala